



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO MONFALCONE

ORDINANZA

Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Monfalcone

Il sottoscritto Capitano di Fregata, Capo del Circondario Marittimo di Monfalcone:

- VISTO:** il D.M. 26 gennaio 1960, concernente “Disciplina dello sci nautico”, come modificato dal D.M. 15 luglio 1974;
- VISTA:** la Legge 27 dicembre 1977 n. 1085 di approvazione del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG72);
- VISTA:** la Legge 8 luglio 2003 n. 172, recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO:** il D.lgs. 18 luglio 2005 n. 171, “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229;
- VISTO** il D.lgs. 12 novembre 2020, n. 160 recante disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 3 novembre 2017, n. 229
- VISTO:** il Decreto 29 luglio 2008, n.146 (Regolamento di attuazione dell’art.65 del D.M. n.171 del 10/05/2005, recante il codice della nautica da diporto) e ss.mm.ii.;
- VISTO:** il Decreto 10 maggio 2005, n. 121 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto”;
- VISTO** il D.M. 01 settembre 2021 recante “Locazione o noleggio natanti da diporto- requisiti, formalità ed obblighi”;
- VISTO:** il D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" ed in particolare il Capo IV “disciplina della pesca sportiva”;
- VISTA:** la circolare n. 5174645 del 19/07/89 della D.G. del Demanio Marittimo e Porti avente per oggetto “Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare”;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 18 del 11.05.2006;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 14 del 12.04.2021 “Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Monfalcone”;
- VISTA:** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 16 del 21.04.2021;
- VISTA:** la propria Ordinanza di disciplina della pesca in porto n. 24 del 28.06.2024;

- RITENUTO:** opportuno, alla luce delle nuove norme concernenti la nautica da diporto, uniformare la disciplina relativa agli sport acquatici e regolare la disciplina della locazione e noleggio di natanti da diporto;
- PREMESSO:** che, ai fini della presente Ordinanza, il bacino portuale di Monfalcone è costituito dagli specchi acquei, anche esterni alle difese foranee, interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali comprese le acque del canale navigabile di accesso al porto, delimitato dalle briccole;
- VISTI:** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1218, e 1231, del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

ART. 1 PREMESSA

È approvato l'unito "Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Monfalcone", allegato e parte integrante della presente Ordinanza, che disciplina le sottoeluate attività lungo il litorale di giurisdizione del Circondario Marittimo di Monfalcone:

- **Capo I** Norme generali sulla navigazione da diporto
- **Capo II** Disciplina della locazione e noleggio dei natanti da diporto utilizzati per finalità ricreative e turistiche locali;
- **Capo III** Tavole a vela/aquilone denominato "kitesurf";
- **Capo IV** Tavole a vela "windsurf";
- **Capo V** Scuole di vela – scuole di tavole a vela;
- **Capo VI** Moto d'acqua, acquascooter e natanti simili;
- **Capo VII** Traino di piccoli gommoni e galleggianti (banana boat);
- **Capo VIII** Sci nautico e paracadutismo ascensionale;
- **Capo IX** Propulsori acquatici ad elica ad assetto variabile, predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, denominati "acquascooter subacquei";
- **Capo X** Jetlev Flyer, Flyboard e simili;
- **Capo XI** Attività subacquee;
- **Capo XII** Disciplina della pesca in rapporto con l'utilizzazione balneare del litorale.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente provvedimento si applicano nell'ambito del Circondario marittimo di Monfalcone, ossia dalla **foce del fiume Timavo** (asse mediano) fino alla **foce del fiume Isonzo** (Punta Sdobba esclusa).

ART. 3
ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La presente Ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione, sarà pubblicata all'albo di questa Capitaneria e dovrà essere esposta al pubblico dagli esercenti l'attività di noleggio/locazione, dalle strutture balneari e dai concessionari di ormeggi/pontili presso il Circondario Marittimo di Monfalcone.

Sarà consultabile sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone alla voce "ordinanze".

Tutte le norme espresse in forma dissimile o, in ogni caso, in contrasto con le disposizioni allegate alla presente Ordinanza sono abrogate con la sua entrata in vigore.

In particolare, alla data dell'entrata in vigore della presente, sono abrogate le Ordinanze n. 18/2006 e n. 14/2021 citate in premessa.

ART. 4
SANZIONI

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata.

Monfalcone, data della firma digitale

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata
(CP) Fausto SCHIRONE

  **FAUSTO
SCHIRONE
IL COMANDANTE**

“Regolamento di disciplina della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Monfalcone”

CAPO I NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

ART. 1 DEFINIZIONI

Ai fini della presente Ordinanza, nel fare specifico riferimento alle definizioni fornite dalla vigente normativa e, principalmente, a quelle contenute nel Decreto Legislativo 18/07/2005, n. 171 (Codice della Nautica da diporto) e ss.mm.ii. e nel relativo Regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Ministeriale 29/07/2008 n. 146 e ss.mm.ii. si intende per:

Autorità Marittima: la Capitaneria di porto di Monfalcone;

unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;

nave da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate UNI/EN/ISO/ 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;

imbarcazione da diporto: ogni unità con scafo di lunghezza superiore ai 10 metri e fino a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate UNI/EN/ISO/8666;

natante da diporto: ogni unità a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo le norme armonizzate UNI/EN/ISO/8666 ad esclusione delle moto d'acqua;

navigazione da diporto: la navigazione effettuata in acque marittime e interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro;

uso commerciale unità da diporto: l'utilizzo ai fini commerciali di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione o noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

contratto di locazione di natante da diporto: contratto con il quale una delle parti si obbliga, in cambio di un corrispettivo, a far godere all'altra il natante da diporto per un dato periodo di tempo. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità e i rischi;

contratto di noleggio di natante da diporto: contratto con il quale una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte il natante da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio;

corridoio di lancio: specchio acqueo opportunamente delimitato e regolamentato, come da disposizioni di cui ai successivi capi, utilizzato dalle unità per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio);

dotazioni di sicurezza: strumenti, attrezzature e dispositivi necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;

flyboard: apparato jet costituito da ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conduttore il sostegno e il movimento è uguale a quello del *jetlevflyer*;

immersione subacquea a scopo sportivo o ricreativo: l'insieme delle attività subacquee non organizzate e a titolo non professionale effettuate, in mare con autorespiratore, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, allo svolgimento di escursioni libere ovvero guidate, allo

studio dell'ambiente, all'esecuzione di riprese video e fotografiche. Ai fini del presente regolamento, per immersione a scopo sportivo si intende comunque l'immersione non agonistica;

jetlev flyer: dispositivo costituito dall'unione di un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna, del tutto simile a quello di una moto d'acqua e di un apparato jet, costituito da ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore-conduttore e collegato al primo tramite un tubo attraverso il quale il motore invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono conferendo al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità;

moto d'acqua: ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

piccoli natanti: piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini, sup, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti;

paracadutismo ascensionale: attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;

passaggero: qualsiasi persona che non faccia parte dell'equipaggio;

Stand Up Paddle: tavola propulsa e manovrata dal conduttore mediante l'uso di un'apposita pagaia;

snorkeling: attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschera e pinne;

sci nautico: attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore regolamentata da D.M. 26/01/1960 modificato da D.M. 15.07.1974;

tavola a vela (windsurf): tavola (*surf*) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (*wind*) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;

tavola con aquilone (kitesurf): tavola (*surf*) sulla quale il conduttore è trainato da un aquilone (*kite*) che usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al *kite* da cime dette "linee";

traino di galleggianti gonfiabili o simili: attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati *banana-boat*, piccoli gommoni, ciambelle o mezzi simili, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice;

unità di appoggio alle immersioni subacquee organizzate: unità, da diporto o ad uso professionale, il cui impiego è destinato, secondo le norme pertinenti, ai servizi connessi con lo svolgimento di attività subacquea organizzata.

ART. 2 ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE

Nell'ambito del Circondario marittimo di Monfalcone, dalla foce del fiume Isonzo alla foce del fiume Timavo, la zona di mare per una distanza di 400 metri dalla costa è prioritariamente destinata alla balneazione secondo il calendario stabilito annualmente dalle ordinanze Balneari dei Comuni costieri.

Chi nuota al di là della zona riservata alla balneazione deve segnalare la propria presenza mediante il galleggiante bicolore previsto per l'attività subacquea al Capo XI, del presente

regolamento ma con sagola non più lunga di tre metri, ovvero mantenersi in prossimità dell'unità dalla quale si è immerso.

Nella zona di mare riservata alla balneazione, nelle ore comprese fra le 07:30 e le 19:30, è vietato:

- a. il **transito** di qualsiasi mezzo nautico, wind-surf e kite-surf compresi, fatti salvi i casi regolarmente autorizzati;
- b. l'**ormeggio** e l'**ancoraggio** di qualsiasi imbarcazione o natante salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima rilasciata dagli enti locali;
- c. il **lancio** e l'**atterraggio** dei surf, wind-surf e kite-surf, che deve avvenire esclusivamente attraverso i corridoi di lancio previsti dal presente Regolamento;
- d. l'**utilizzo** di qualsiasi dispositivo dotato di motore per attività in acqua (es. acquascooter, jet surf, fliteboard, jetboard, sup motorizzato, sub jet, sea scooter, ecc.).

Dagli obblighi del precedente comma sono esentati:

- a. i natanti da diporto a esclusiva propulsione a remi/pale del tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance nonché pedalò e simili, sup;
- b. i mezzi della Guardia Costiera, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco, delle altre Forze di Polizia e quelli di altre pubbliche amministrazioni impegnati in servizi di soccorso e polizia marittima;
- c. i mezzi dipendenti da associazioni di volontariato in attività di soccorso coordinate dall'Autorità marittima;
- d. i mezzi appartenenti all'A.R.P.A. adibiti a campionamenti delle acque a fini della loro balneabilità (riconoscibili dalla dicitura "SERVIZIO CAMPIONAMENTO");
- e. i mezzi a idrogetto del servizio di salvataggio;
- f. le unità impiegate in operazioni di pulizia degli specchi acquei, qualora preventivamente autorizzate dall'Autorità marittima.

Le unità di cui al punto precedente devono comunque mantenersi alla distanza di sicurezza dai bagnanti di almeno 10 metri e adottare ogni cautela in occasione del transito.

Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario se condotte a remi possono raggiungere la riva o allontanarsi verso il largo utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio previsti dal presente Regolamento.

È consentito lasciare o raggiungere gli scali o i moletti di approdi, realizzati e/o mantenuti in regime di concessione demaniale marittima, esistenti lungo il litorale, navigando entro 400 metri dalla costa con rotta perpendicolare alla costa, con velocità comunque non superiore a tre nodi e senza creare pericolo per la balneazione.

Nei casi di necessità, l'eventuale attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione dovrà avvenire adottando ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa e tenendo una velocità massima non superiore a tre nodi e rotta perpendicolare alla linea di costa.

I concessionari di strutture balneari devono avvertire l'utenza, tramite megafono o altoparlante, della presenza di unità nella zona riservata alla balneazione. I bagnanti devono tenersi ad una distanza di almeno 10 metri da detti mezzi.

I limiti ed i divieti di navigazione delle unità da diporto propulse a motore sono stabiliti dall'Ordinanza n. 10/2007 in data 18 aprile 2007 del Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone.

ART. 3 **ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE**

La balneazione **È VIETATA**:

- a. negli specchi acquei portuali ricompresi all'interno delle dighe foranee del Porto di Monfalcone, nel relativo canale di accesso ed entro il raggio di 100 metri dalle medesime imboccature e strutture portuali, nonché dai relativi segnalamenti marittimi;
- b. all'interno e nel canale d'accesso al "porticciolo" di Marina Nova;

- c. all'interno del tratto del fiume Timavo, limitatamente alla sponda di ponente e sino all'asse mediano del fiume stesso, compreso fra la foce a mare ed il "Ponte rotto";
- d. all'interno del tratto del Canale Quarantia, dalla sua foce e per 200 metri verso monte;
- e. fuori dai porti, in prossimità di zone di mare in cui sono in corso lavori a pontili o di passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di 50 metri;
- f. all'interno di corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati e dei campi boe in concessione;
- g. nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze e quelle riservate alla maricoltura e nei relativi canali di accesso intermedi;
- h. entro 100 metri da insediamenti industriali, da opere di presa e restituzione acque;
- i. nelle zone in cui sfociano fiumi, canali o collettori di qualunque genere fino ad una distanza di 100 metri di raggio dai margini dell'imboccatura verso il largo;
- j. ad una distanza inferiore a 200 metri dalle navi militari e mercantili alla fonda di qualsiasi nazionalità;
- k. nelle zone di mare interdette dalla Autorità marittima con apposita ordinanza nonché dalle altre Autorità competenti;
- l. negli specchi acquei vietati alla balneazione per motivi igienico-sanitari o di altra natura individuati con ordinanza delle competenti Autorità sanitarie.

ART.4 LIMITI UNITÀ DA DIPORTO

Nel Circondario Marittimo di Monfalcone **è fatto obbligo** a tutte le unità da diporto di navigare ad una **velocità di sicurezza** (velocità minima che consenta al conduttore di poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare collisioni e fermare l'unità entro una distanza adatta alle circostanze ed alle condizioni del momento, che non provochi spostamenti di acqua con formazione di onde pericolose per le unità all'ormeggio o in navigazione) nel canale di accesso al porto di Monfalcone, all'interno delle pertinenti acque portuali, così come definite in premessa, e durante le fasi di atterraggio/uscita dal porticciolo/approdo di Marina Nova.

In ragione della maggior capacità di manovra, è consentito l'ingresso, l'uscita e navigazione all'interno del bacino portuale del porto di Monfalcone solamente a motore. Per le unità a vela con motore ausiliario, è obbligatorio navigare con vela abbassata. Le unità a vela non dotate di motore devono effettuare tutte le manovre con andatura ridotta a minimo e con la massima prudenza.

È, inoltre, vietato effettuare evoluzioni inutili, competizioni, regate e/o intralciare il libero e sicuro transito delle unità in entrata/uscita da porti, canali di accesso, foci dei fiumi che sboccano in mare. In merito alla sosta, l'ancoraggio e la pesca all'interno del bacino portuale di Monfalcone si rimanda alle specifiche ordinanze vigenti.

Le unità da diporto, durante la navigazione, dovranno osservare le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) ratificato con la Legge 27 dicembre 1977 n. 1085.

È vietato l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione.

È vietato ostruire l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e varo delle unità.

È vietato l'ormeggio ai segnalamenti di delimitazione del canale l'accesso al porto di Monfalcone. L'attività di locazione dei natanti da spiaggia e diporto per finalità ricreative/turistiche è disciplinata da quanto stabilito nel presente Regolamento.

A tutte le unità da diporto, come definite dalla vigente normativa, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri Capi del presente Regolamento, è vietato navigare nella stagione balneare, nella fascia di mare riservata ai bagnanti così come meglio individuata nell'ambito della specifica ordinanza.

Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 7 e 11, nelle acque ricadenti nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone, dalla foce del fiume Tagliamento alla foce del fiume

Timavo, tutte le unità navali a motore e a vela – diverse dai piccoli natanti da diporto – quando navigano nella fascia di mare compresa tra i 400 e i 1000 metri dalla spiaggia devono tenere una velocità non superiore a 10 nodi e comunque devono navigare con scafi in dislocamento.

Chi assume o detiene il comando o la condotta o la direzione nautica di una unità da diporto deve astenersi dal consumo di alcolici e di altre sostanze inebrianti o stupefacenti così come stabilito dall'art. 53 bis c.1 del Codice della Nautica di diporto. I natanti a remi o a pedali comunemente denominati (vedi art. 3 lett. g Codice nautica diporto) jole, canoe pattini, sandolini, sup, mosconi e natanti simili comunque sprovvisti di motore e piccoli natanti a vela con velatura non superiore a 4 metri quadrati, possono navigare entro 300 metri dalla costa in ore diurne senza avere a bordo alcuna dotazione di sicurezza. Oltre 300 metri dalla costa dovranno avere a bordo le dotazioni prescritte dal D.M. 29/07/2008, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni:

- una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo;
- un salvagente anulare con cima da 30 metri;
- una pompa o altro mezzo di esaurimento.

Durante l'utilizzo delle tavole a remi tipo sup oltre i 300 metri dalla costa, deve essere obbligatoriamente indossata un'adeguata dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio o dispositivo di ausilio al galleggiamento con livello prestazionale di 50 N).

Dovranno comunque essere rispettati i limiti di navigazione dalla costa richiamati dall'art. 27, punto 3 lett. c del codice della nautica da diporto. Chi conduce natanti comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, sup, mosconi e natanti simili, non può superare i 400 metri dalla costa anche se dispone delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Chi conduce tavole a vela o piccole imbarcazioni a vela (classe *Optimist*) non può allontanarsi più di 1 miglio dalla costa, tranne nel caso in cui sia appositamente autorizzato per la partecipazione ad attività sportive organizzate.

A bordo dei natanti si può imbarcare un numero massimo di persone nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 60 del D.M. 146/2008 ovverosia:

- 3 persone per unità di lunghezza fuori tutto (l.f.t.) fino a 3,50 metri;
- 4 persone per unità di l.f.t. superiore a 3,50 metri e fino a 4,50 metri;
- 5 persone per unità di l.f.t. superiore a 4,50 metri e fino a 6,00 metri;
- 6 persone per unità di l.f.t. superiore a 6,00 metri e fino a 7,50 metri;
- 7 persone per unità di l.f.t. superiore a 7,50 metri e fino a 8,50 metri;
- 9 persone per unità di l.f.t. superiore a 8,50 metri.

Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili è determinato dalla certificazione di omologazione.

I natanti non a motore possono essere condotti da persone di età non inferiore ad anni 14.

Le unità da diporto devono essere condotte nel rispetto e nei limiti della normativa vigente che disciplina le patenti nautiche, come previsto dal Decreto Ministeriale n.146 del 29/07/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la condotta delle moto d'acqua il conducente deve essere in possesso della prevista patente nautica, la navigazione è consentita sino alla distanza massima di 1 miglio dalla costa e vige l'obbligo per tutti gli utilizzatori d'indossare le previste dotazioni individuali di sicurezza e protezione.

ART.5 CORRIDOI DI LANCIO PER UNITÀ DA DIPORTO

Negli specchi acquei riservati alla balneazione, durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua, nonché unità da traino di galleggianti e piccoli gommoni (banana boat) devono avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio, il cui posizionamento deve essere preventivamente autorizzato dal Comune territorialmente competente (o dalla Regione per le concessioni ultra sessennali) dandone comunicazione all'Autorità Marittima.

Dal divieto di cui al precedente comma 1 sono esclusi i natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili.

I concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza 20 metri. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a 10 metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di 20 metri;
- b) profondità (lunghezza) equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti pari a 400 metri;
- c) delimitazione costituita, ai lati, da due sagole, portanti tarozzi galleggianti di colore rosso, distanti tra loro non più di 10 metri, e sostenute da gavitelli, di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli di 50 metri, di cui i primi, verso terra, ancorati a 5 metri dalla battigia, e gli ultimi, verso mare, fino al limite della zona di mare riservata alla balneazione; in caso di ampie escursioni di marea il concessionario può limitare l'uso delle sagole sostituendo, limitatamente agli ultimi 200 metri del corridoio, le stesse e i relativi tarozzi rossi con gavitelli di colore giallo o arancione distanziati ad intervalli di 25 metri invece che di 50 metri;
- d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
- e) all'inizio del corridoio, lato mare, deve essere posizionato un cartello ben visibile, redatto in più lingue, indicante **"CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO RISERVATO ALLE UNITA' DA DIPORTO – DIVIETO DI BALNEAZIONE"**



Il titolare dell'autorizzazione o il gestore ex art. 45 *bis* del Codice della Navigazione sono responsabili della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica fissa e galleggiante del corridoio di lancio. La cartellonistica di cui al precedente comma dovrà essere di materiale resistente alle intemperie, ben visibile e redatta in italiano, inglese, tedesco e sloveno.

Non è consentito

- ormeggiare e ancorare all'interno dei corridoi di lancio;
- le unità da diporto a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;
- l'uso di tali corridoi è libero e gratuito e all'interno di essi è tassativamente vietata la balneazione;
- le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza, ad andatura ridotta al minimo;
- le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 (tre) nodi e in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.

CAPO II
**DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE E NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO UTILIZZATI
PER FINALITÀ RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI**

ART. 6
DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Capo stabilisce i requisiti, le formalità e gli obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime.

Per la locazione ed il noleggio dei natanti come definiti dall'art. 3 comma 1 lettera g) del D.lgs. 171/2005 devono essere seguite le disposizioni di cui al Decreto dell'allora Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 01 settembre 2021.

Le attività di locazione e noleggio possono essere effettuate solo dalle 09:00 alle 19:00 di ogni giorno con condizioni meteo marine assicurate. In caso di previsioni negative le stesse devono essere sospese. Qualora in corso di navigazione dovessero mutare le condizioni meteorologiche è fatto obbligo al locatore di far rientrare le unità.

Tali attività sono comunque vietate in caso di condizioni meteorologiche avverse. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la navigazione in sicurezza, il locatore o noleggiatore deve segnalare la situazione di pericolo issando una bandiera rossa su un pennone installato sulla spiaggia. In tali condizioni di pericolo non deve procedere alla locazione dei natanti e, comunque, deve adoperarsi per favorirne il veloce rientro se già in mare.

I natanti di cui sopra qualora navighino oltre i 300 metri di distanza dalla costa sono, comunque, obbligati al rispetto delle vigenti normative, ovvero di disposizioni contenute nel presente regolamento qualora maggiormente restrittive, dovranno essere dotati dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza indicati negli allegati presenti nel DM 146/2008 e ss. mm. ii (Regolamento al Codice della Nautica da diporto).

ART. 7
COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ DI LOCAZIONE E NOLEGGIO

Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio di competenza della Capitaneria di porto di Monfalcone, che intendono effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua, presentano all'Autorità marittima apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1 del Decreto dell'allora Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 1 settembre 2021 richiamato dal decreto del 29/07/2024 pubblicato su gazzetta ufficiale Serie Generale n. 189 del 13/08/2024 (allegato 2 alla presente ordinanza).

Alla comunicazione di inizio attività sono allegati:

- a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
- b) elenco delle unità da impiegare a fini del presente articolo, distinte per numero progressivo;
- c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;
- d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
- e) copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;
- f) copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare.

L'attività di cui al presente articolo può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma 2. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'Autorità marittima, è conservata presso la sede

dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti.

L'operatore commerciale comunica all'Autorità marittima, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2 comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente articolo ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità marittima adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività.

ART. 8 ULTERIORI DISPOSIZIONI

I natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per le attività di locazione o noleggio sono contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell'operatore commerciale seguito dal numero progressivo di cui alla lettera b) del precedente articolo.

Ad eccezione dei piccoli natanti a remi, quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua, il contratto per le attività di locazione o noleggio è redatto per iscritto e l'originale o copia conforme deve essere tenuta a bordo. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati: a) la tipologia della prestazione; b) il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata; c) l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio; d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore; e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.

LOCAZIONE NATANTI

Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, imbarcando il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE.

È fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche.

Il locatore ha i seguenti obblighi: a) locare l'unità esclusivamente ad utenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; b) deve, qualora venga eseguita una navigazione oltre le sei miglia dalla costa, controllare il possesso da parte del locatario della patente nautica almeno di categoria A. Il locatore deve, inoltre, informare il locatario della distanza dalla costa a cui il natante è abilitato ed illustra le modalità di funzionamento del motore dell'unità, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e lo rende edotto su eventuali provvedimenti emanati dall'autorità marittima competente per la zona di interesse. I documenti di bordo devono essere consegnati al locatario. Inoltre il locatore deve accertarsi del corretto funzionamento della strumentazione di bordo c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa.

Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'allegato 2 del succitato Decreto dell'allora Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 01 settembre 2021 (allegato 3 alla presente ordinanza).

NOLEGGIO NATANTI

Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilità dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa e in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente. L'operatore

commerciale deve mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per le unità impiegate in noleggio dal decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

LOCAZIONE DI PICCOLI NATANTI PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE

La locazione di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d'acqua può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli. Fatto salvo quanto previsto dalla Federazione italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i piccoli natanti non possono essere affidati a persone di età inferiore a quattordici anni.

ART. 9

NORME DI COMPORTAMENTO DEI CONDUTTORI - UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' IN LOCAZIONE

I natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico.

Il locatario è tenuto a utilizzare l'unità con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti.

ART. 10

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE

I centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee, nell'ambito della giurisdizione del Circondario di Monfalcone presentano alla Capitaneria di porto di Monfalcone apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1 del succitato Decreto dell'allora Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili del 01 settembre 2021 (allegato 2 alla presente ordinanza).

Alla segnalazione certificata di inizio attività sono allegati:

- a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- b) copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;
- c) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;
- d) polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee.

Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, vidimato dall'Autorità marittima o delle acque interne competente, sul quale riportano: a) gli estremi identificativi del natante utilizzato; b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici; c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione; d) il numero dei partecipanti alle immersioni.

L'attività di cui al comma 1 può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma 2.

L'operatore commerciale di assistenza subacquea comunica all'Autorità marittima o delle acque interne competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione delle unità navali indicate nella comunicazione di inizio attività, allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.

In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente decreto ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'autorità marittima o delle

acque interne competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività.

ART. 11

ATTIVITA' DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE

Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è richiesta la maggiore età e il possesso della patente nautica di categoria A o superiore. A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo. Le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti.

CAPO III
TAVOLE A VELA/AQUILONE DENOMINATO “KITESURF”

ART. 12
DISPOSIZIONI GENERALI E LIMITI ALLA NAVIGAZIONE

Durante la stagione balneare i *kite-surf* possono navigare esclusivamente oltre il limite esterno delle acque destinate alla balneazione e fino a 1000 metri dalla costa. Nei restanti periodi dell'anno è consentita entro 1 miglio dalla costa.

La navigazione con le tavole con aquilone è vietata:

1. nelle zone vietate alla balneazione ed elencate al precedente art. 3 del presente regolamento;
2. in ore notturne;
3. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi e impianti di acquacoltura;
4. a meno di 300 metri da segnali da pesca;
5. ad una distanza inferiore a 200 metri dai navi, imbarcazioni, segnalamenti marittimi;
6. ad una distanza inferiore a 100 metri da galleggianti e da unità che segnalano la presenza di subacquei;
7. all'interno dei porti, lungo le rotte di accesso ai medesimi e a meno di 500 metri dalle dighe foranee o dall'imboccatura dei porti;
8. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
9. oltre 1000 metri dalla costa senza l'ausilio di un'unità d'appoggio;
10. nelle zone frequentate dai bagnanti;
11. in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
12. nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

ART. 13
MODALITA' DI IMPIEGO E NORME DI COMPORTAMENTO

L'uso delle tavole con aquilone “*kitesurf*” è vietato a tutti coloro che non abbiano compiuto i **16 anni**, a meno che i ragazzi non siano seguiti da istruttori qualificati ed a questi vincolati, in tutte le fasi dell'apprendimento; in tal caso i ragazzi debbono aver compiuto almeno 8 anni. In ogni modo i minorenni debbono essere stati autorizzati dai genitori.

OBBLIGHI:

1. indossare permanentemente un'idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio o dispositivo di ausilio al galleggiamento con livello prestazionale di 50 N) del tipo conforme alla normativa in vigore;
2. l'uso del casco protettivo conforme alle norme UNI EN 1385-2012 per coloro che svolgono attività di *kitesurf* nell'ambito di corsi di avviamento a tale disciplina e per i minorenni;
3. munirsi di attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
4. agganciare le cime di vincolo o sicurezza tra la tavola con aquilone e il *kite*;
5. i *kite-surf* devono essere dotati obbligatoriamente di un dispositivo di sicurezza che, in caso d'emergenza, permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendo comunque l'ala vincolata alla persona. Nello specifico, per il *kite-surf* con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da dispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull'altra deve esserci una ritenuta di sicurezza vincolata alla persona, di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala; per il *kite-surf* con barra di controllo a quattro linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala);
6. è obbligatorio usare sistemi di sicurezza, montati sul *kite*, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in casi estremi;

7. è obbligatorio collegare le cime (cd. Linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra.

È VIETATO:

- modificare le caratteristiche originali delle tavole con aquilone;
- lasciare la tavola con aquilone incustodita senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo;
- utilizzare le tavole con aquilone non dotate di un dispositivo di sicurezza che consenta l'apertura dell'ala e il conseguente "sventamento" della medesima, mantenendola comunque vincolata alla persona.

Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti punti, nella conduzione dei mezzi e nella scelta delle dotazioni di sicurezza supplementari potranno essere adottate o suggerite precauzioni ed indicazioni contenute nelle norme di riferimento dettate dalle federazioni sportive nazionali.

ART. 14

CORRIDOIO DI LANCIO RISERVATO AI KITE SURF

Il corridoio di lancio riservato ai kite surf deve avere le caratteristiche riportate in fig. 1 e meglio dettagliate come segue:

- a) larghezza minima di mt 30 fronte spiaggia ed allargarsi fino ad una ampiezza di mt 80 alla distanza di mt 100 dalla costa;
- b) dovrà essere delimitato lateralmente, fino ad una distanza massima di mt 400 dalla battigia, con due linee di boe di colore rosso o arancione posizionate ad intervalli massimi di mt. 20 l'una dalle altre;
- c) l'imboccatura a mare del corridoio, dovrà essere individuata mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione, mentre all'inizio del corridoio, lato terra, deve essere installato un apposito cartello, in adeguata segnaletica, fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in lingua italiana, inglese, francese e tedesco, nonché nelle altre lingue più diffuse a seconda della maggior prevalenza di flussi turistici nel comune in questione, con la seguente dicitura ben visibile **"ATTENZIONE-CORRIDOIO DI LANCIO- DIVIETO DI BALNEAZIONE"**;
- d) nei primi 100 metri di corridoio è consentito il transito di un solo kite surf alla volta, con diritto di precedenza ai mezzi in fase di rientro;
- e) all'interno della fascia di transito compresa tra il termine del corridoio di lancio e la zona di mare in cui è consentito l'esercizio del kite surf, è vietata qualsiasi evoluzione non strettamente necessaria al raggiungimento del limite a partire dal quale ne è consentita la pratica;

L'impiego del corridoio di lancio deve essere limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dei kite-surf. La partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del Body Drag (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia);

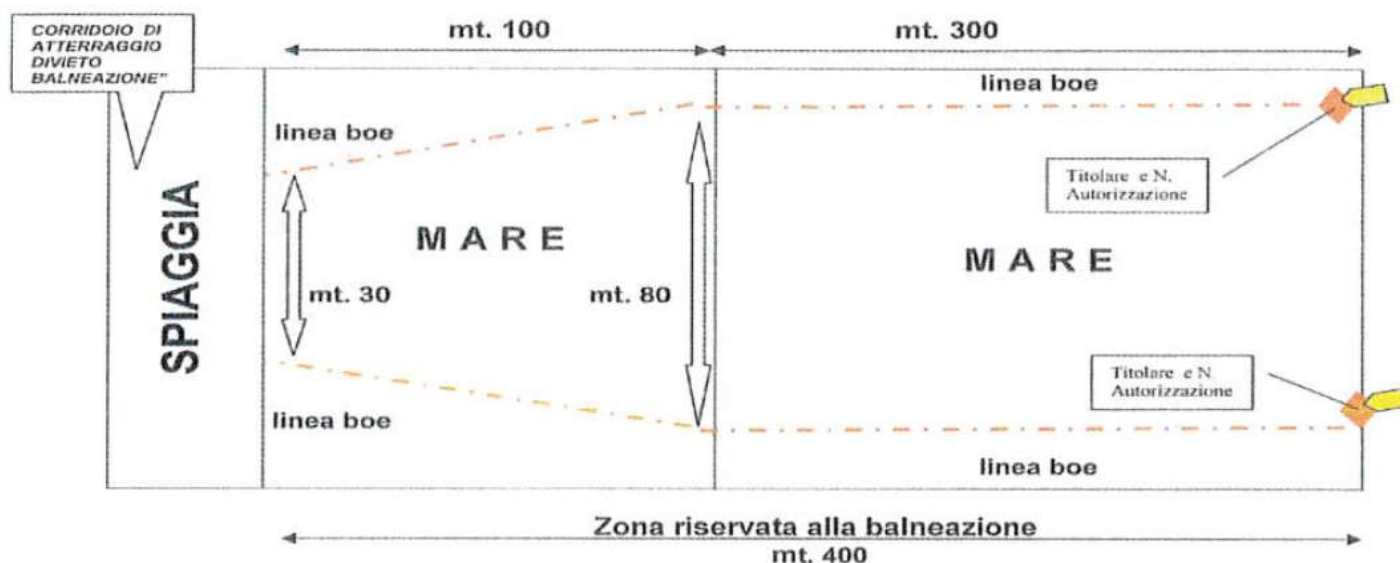


Fig. 1

ART .15 REGOLE PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE DEI KITESURF

Quando due *kitesurf* navigano su rotta di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quello sopra vento dà la precedenza sollevando il kite; quello sottovento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite.

Quando due *kitesurf* procedono nella stessa direzione, quello sopravento dà la precedenza a quello sottovento sollevando il kite e rallentando.

Quando un *kitesurf* incrocia altre unità a vela, darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando, e ciò a prescindere dalle mure.

Manovre, transizioni, figure aeree, navigazione in figure artistiche, manovre in loop di aquilone, comportano la perdita dei diritti di precedenza e vanno eseguite mantenendosi discosti da altre unità di navigazione di qualsivoglia tipo, nel rispetto degli spazi e delle norme di prudenza.

Per tutto quanto non espressamente previsto, dovranno essere rispettate le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg '72) e dovrà essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

CAPO IV
TAVOLE A VELA (WINDSURF)

ART. 16
DISPOSIZIONI GENERALI E LIMITI ALLA NAVIGAZIONE

La pratica del *windsurfing* è consentita a partire da 400 metri dalla battigia frequentata dai bagnanti, fino a 1 miglio dalla stessa, con la possibilità di raggiungere la battigia mediante gli appositi corridoi di cui all'art.5 del presente regolamento.

L'utilizzo delle tavole a vela è consentito esclusivamente in ore diurne.

L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti, se la superficie velica è superiore a 4 metri quadri; si prescinde da tale limite di età, nei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del D.lgs. 171/2005, ossia per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e che i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi;

Ai *windsurf* è fatto divieto di navigare:

1. nelle zone vietate alla balneazione ed elencate al precedente art. 3 del presente regolamento;
2. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi e impianti di acquacoltura;
3. a meno di 300 metri da segnali da pesca;
4. ad una distanza inferiore a 200 metri dai navi, imbarcazioni, segnalamenti marittimi;
5. ad una distanza inferiore a 100 metri da galleggianti e da unità che segnalano la presenza di subacquei;
6. all'interno dei porti, lungo le rotte di accesso ai medesimi e a meno di 500 metri dalle dighe foranee o dall'imboccatura dei porti;
7. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
8. nelle zone frequentate dai bagnanti;
9. in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
10. nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.

ART. 17
MODALITA' DI IMPIEGO E NORME DI COMPORTAMENTO

Coloro che esercitano l'attività di windsurf (comprese le eventuali persone trasportate) devono indossare permanentemente una idonea dotazione individuale di salvataggio (cintura di salvataggio o dispositivo di ausilio al galleggiamento con livello prestazionale di 50 N) indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. L'uso del windsurf per conto terzi da parte di società sportive e sodalizi, anche senza finalità di lucro è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopramenzionate.

Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

ART. 18
REGOLE PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE DEI WINDSURF

Quando due tavole a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di una collisione, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:

- quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la tavola a vela che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra;

- quando tutte e due le tavole a vela hanno il vento dallo stesso lato, l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla tavola che è sottovento;
- se una tavola a vela con il vento sulla sinistra vede altra unità sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra unità ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.

CAPO V SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLE A VELA
--

ART. 19
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capo per “*scuola di vela*” si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo l’istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile; per “*scuola di tavola a vela*” si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo l’istruzione ai fini della condotta di tavole a vela “*windsurf*” e “*kitesurf*”.

ART. 20
PRESCRIZIONI E DIVIETI

Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo precedente le predette scuole dovranno essere:

- società /circoli sportivi/associazioni/imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro Statuto ed affiliate alle rispettive Federazioni Nazionali;
- munite delle autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell’attività di addestramento.
- L’uso dei suddetti natanti è subordinato alle vigenti norme relative alla navigazione da diporto. L’istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
- in ore diurne e con condizioni meteo marine assicurate;
- con l’ausilio di una imbarcazione ad idrogetto, o a motore con elica schermata, munita di VHF che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza. La medesima unità può transitare nella zona di mare entro i 400 metri dalla costa e al di fuori degli appositi corridoi di lancio esclusivamente in caso di incidente al fine di prestare soccorso/assistenza.
- sempre con la costante presenza di un numero adeguato di istruttori muniti di relativa abilitazione all’esercizio di tale attività.

Tutte le persone a bordo dei natanti/tavole a vela dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

I trasferimenti delle unità a vela di cui al precedente comma 1 dalla sede della scuola nautica al campo di esercitazione deve avvenire in convoglio, con vela issata, rotta diretta ed istruttore FIV a bordo di idoneo mezzo nautico a motore in assistenza; qualora la direzione del vento non consenta il trasferimento in rotta diretta, le unità a vela dovranno procedere in convoglio a rimorchio dell’unità a motore. L’istruttore FIV presente a bordo del mezzo nautico in assistenza, prima di iniziare il trasferimento verso il campo esercitazione dovrà contattare la sala operativa della Capitaneria di Porto di Monfalcone a mezzo contatto radio sul CH74, ovvero utenza telefonica 0481/496611, comunicando nominativo scuola nautica, ora di inizio ed ora di fine attività, numero di unità a vela e di persone partecipanti, campo di esercitazione prescelto.

CAPO VI
MOTO D'ACQUA, ACQUASCOOTERS E MEZZI SIMILARI

ART. 21
DISPOSIZIONI GENERALI E LIMITI DI NAVIGAZIONE

La conduzione degli acquascooter è consentita esclusivamente ai possessori dei titoli abilitativi di cui all'art. 39 del D.lgs 171/2005 ed all'art. 27 bis del D.M. 29 luglio 2008 n. 146, come modificati dal D.M. 17/09/2024 n.133.

Il numero di persone trasportate compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal certificato di omologazione del mezzo, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica. Durante la navigazione il conduttore degli acquascooters/moto d'acqua e mezzi simili e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento pericoloso, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.

L'acquascooter dovrà essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile.

La partenza dalla costa e l'atterraggio delle moto d'acqua dovranno avvenire esclusivamente dai porti o dagli approdi attraverso gli appositi corridoi di lancio. La navigazione all'interno dei porti o dei corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia, ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 nodi.

Tale velocità deve essere mantenuta con rotte dirette e perpendicolari alla costa, fino al raggiungimento di una distanza di 400 metri, salvo eventuali ulteriori disposizioni in materia. Sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio.

Durante la stagione balneare, nelle zone ove non esistano i corridoi, l'attraversamento dello specchio acqueo riservato alla balneazione potrà avvenire a motore spento e con rotte perpendicolari alla costa.

Gli acquascooters – moto d'acqua ed i mezzi simili durante la stagione balneare non possono navigare nei 400 metri dalle spiagge (fascia di mare riservata alla balneazione) e negli ulteriori 50 metri da tale limite (fascia di sicurezza). Non possono allontanarsi più di un miglio dalla costa, salvo eventuali ulteriori prescrizioni legittimamente emanate. Inoltre, nella fascia di mare compresa tra i 50 metri oltre il limite della zona riservata alla balneazione ed i 1.000 metri dalla costa, gli acquascooters devono mantenere una velocità non superiore a 10 nodi e navigare in dislocamento.

Qualora i mezzi in parola operino come battelli di servizio ("tender"), possono navigare entro un miglio di raggio dal mezzo nautico al cui servizio sono posti, alle condizioni previste dall'art. 56 del D.M. 146/2008.

È consentito l'ingresso nei porti/approdi del Circondario marittimo di Monfalcone, al solo fine di effettuare il rifornimento, alaggio e varo, laddove siano ivi esistenti strutture appositamente destinate a tali finalità.

In ingresso/uscita dai porti in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooters, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità per consentire la manovra in sicurezza, comunque non superiore a 5 nodi, devono obbligatoriamente dare la precedenza a tutte le altre unità in transito.

Ferme restando le disposizioni di cui al precedente punto n.1 è fatto inoltre divieto di navigare:

1. nelle zone vietate alla balneazione come previsto all'art. 3 del presente regolamento;
2. in ore notturne e con condizioni meteomarine non favorevoli;
3. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi e dagli impianti di acquacoltura;
4. a meno di 300 metri da segnali da pesca;
5. ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti;
6. ad una distanza inferiore a 100 metri da galleggianti e da unità che segnalano la presenza di subacquei;
7. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;

8. oltre un miglio di distanza dalla costa o dall'unità d'appoggio;
9. nelle zone di mare riservate alla balneazione e nelle zone frequentate dai bagnanti;
10. in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
11. nelle zone di mare interdette alla navigazione, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato;
12. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Monfalcone (se non con rotte dirette necessarie all'ingresso/uscita dai porti stessi), così come definiti in premessa;
13. ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti e dei canali, se non con rotte dirette necessarie all'ingresso/uscita dai porti consentiti;
14. negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari.

ART. 22

MODALITA' DI IMPIEGO E NORME DI COMPORTAMENTO

Sulla battigia e sugli arenili ricadenti sul litorale di giurisdizione è vietato:

- depositare acquascooters – moto d'acqua e similari, nel corso della stagione balneare sia in ore diurne che notturne al di fuori delle apposite aree a tal fine destinate;
- tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, entro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;
- eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione e/o lavaggio con detersivi o altri prodotti inquinanti;
- trainare sulla battigia e sulle spiagge le moto d'acqua con l'ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, ecc.).

I conduttori e le persone a bordo degli acquascooters/moto d'acqua e mezzi similari devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura/giubbotto di salvataggio) e un casco protettivo conforme alle norme UNI EN 1385-2012, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.

Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate. Per le unità sono previste come dotazioni di sicurezza anche una cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio e n. 1 estintore tipo 13B.

Il conducente ha l'obbligo di assicurare lo spegnimento del mezzo in caso di caduta. Gli acquascooter devono essere dotati di acceleratore a ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicura l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale dispositivo le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto.

I locatori di moto d'acqua e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

CAPO VII TRAINO DI GALLEGGIANTI E PICCOLI GOMMONI (<i>BANANA BOAT</i>)

ART.23
DISPOSIZIONI GENERALI E LIMITI DI NAVIGAZIONE

All'attività di rimorchio dei galleggianti comunemente denominati "*banana boat*" o similari si applicano la disciplina dello sci nautico, per quanto assimilabile, e le disposizioni di cui al Capo VI.

Nel Circondario marittimo di Monfalcone il traino di galleggianti e di piccoli gommoni è vietato:

1. in ore notturne e in condizioni meteo marine e di visibilità non favorevoli;
2. nelle zone di mare destinate alla balneazione e nella fascia di rispetto dell'ampiezza di 50 metri oltre tale zona;
3. nell'ambito portuale, nel bacino di Panzano e nel canale di accesso al porto di Monfalcone;
4. nelle zone vietate alla balneazione come ed elencate al precedente art. 2 del presente regolamento;

ART. 24
MODALITA' DI IMPIEGO E NORME DI COMPORTAMENTO

Fermo restando quant'altro previsto dalle vigenti norme e disposizioni in materia in premessa citate, l'esercizio del traino di galleggianti e di piccoli gommoni, nel Circondario marittimo di Monfalcone, è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- tutte le persone imbarcate sui galleggianti devono indossare idonee cinture di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- per la condotta di unità da diporto utilizzate per il traino dei galleggianti in parola, oltre al possesso dei titoli e dei requisiti eventualmente necessari in relazione all'unità impiegata, è comunque richiesta la maggiore età;
- può essere imbarcato un numero massimo di persone secondo le previsioni di cui all'art. 34 del D.lgs. n. 171/05 o, per unità non omologate, art. 60 del D.M. n.146/08, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di contenimento/contrasto alla diffusione di infezioni;
- ogni unità potrà trainare non più di un galleggiante;
- le unità trainanti devono essere dotate di idonei sistemi di aggancio a rimorchio, di dispositivi retrovisori, di invertitore di marcia e di tutti gli altri accessori necessari all'attività, riconosciuti idonei dagli Enti notificati (D.lgs. 171/2005); in particolare, quelle utilizzate per il rimorchio dei galleggianti devono essere dotate di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica parimenti ritenuto idoneo sempre dagli Enti notificati e di apparato vhf/fm omologato e/o telefono cellulare, per consentire almeno le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso.
- a bordo dell'unità deve essere sempre presente un'altra persona esperta nel nuoto oltre il conduttore;
- deve essere sistemato a bordo un salvagente anulare con almeno 30 (trenta) metri di cima galleggiante pronto all'uso;
- l'unità trainante deve avere a bordo una cassetta contenente i medicinali di cui al D.M. n.388/2003 del Ministero della Salute;
- durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra il mezzo e la persona trainata o il galleggiante trainato non deve essere mai inferiore a 20 metri;
- le polizze assicurative dei mezzi impiegati devono contemplare espressamente la copertura dei danni a garanzia dei terzi trasportati/trainati;
- per la partenza e l'arrivo in costa, durante la stagione balneare, devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel precedente articolo5.

- la distanza di sicurezza laterale tra l'unità ed altri mezzi nautici eventualmente presenti in zona, deve essere superiore alle dimensioni del complesso trainante (cavo-galleggiante).

CAPO VIII SCI NAUTICO E PARACADUTISMO ASCENSIONALE

ART. 25
DISPOSIZIONI GENERALI E LIMITI DI NAVIGAZIONE

La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26.01.1960, come modificato dal D.M. 15.07.1974 dell'allora Ministero della Marina Mercantile, cui si rimanda.

La disciplina dello sci nautico si applica anche al paracadutismo ascensionale in quanto attività assimilabile in base alle disposizioni della Circolare n. 254, serie II, titolo "Demanio marittimo", dell'allora Ministero della Marina Mercantile in data 19.07.1989.

Alle unità, di volta in volta impiegate per l'esercizio di tali attività, è fatto divieto di navigare:

1. nelle zone vietate alla balneazione ed elencate al precedente art. 3 del presente regolamento;
2. ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge;
3. in ore notturne ed in condizioni meteo-marine non favorevoli;
4. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porto/approdi del Circondario Marittimo di Monfalcone e alla foce dei fiumi;
5. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi e dagli impianti di acquacoltura;
6. a meno di 300 metri da segnali da pesca;
7. ad una distanza inferiore a 200 metri da navi, imbarcazioni, segnalamenti marittimi;
8. ad una distanza inferiore a 100 metri da galleggianti e da unità che segnalano la presenza di subacquei;
9. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
10. in luoghi dove sfociano fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
11. ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura di porti e di canali;
12. nell'ambito portuale, nel Bacino di Panzano e nel canale di accesso al porto di Monfalcone.
13. negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
14. nelle zone di mare interdette alla navigazione in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato.
15. nelle zone di mare riservate alla balneazione e nelle zone frequentate dai bagnanti;
16. durante la stagione balneare, come stabilita dai Comuni rivieraschi, qualora la velocità del mezzo trainante superi i 10 nodi, l'attività dovrà essere effettuata ad una distanza di 1000 metri dalla costa;

ART. 26
MODALITA' DI IMPIEGO E NORME DI COMPORTAMENTO

La pratica dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale può essere svolta secondo le seguenti comuni condizioni:

1. il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore, ed indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
2. il conduttore deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto con brevetto di "assistente bagnante" rilasciato da organismo o associazione riconosciuti;
3. il conduttore dell'unità che traina è tenuto ad accertarsi personalmente che tale attività possa svolgersi in piena sicurezza;
4. lo sciatore/persona trainata deve aver compiuto almeno 14 anni di età;
5. durante lo svolgimento delle predette attività, è fatto obbligo alla sciatore/paracadutista di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;

6. l'unità trainante deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; deve essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
7. ciascuna unità potrà trainare una sola persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (pesca, ecc.);
8. l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (D.M. n. 146 del 29 luglio 2008; D.M. n. 95 del 04.04.2005) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso come previsto da D.M. n. 269 del 18 Novembre 2015 e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
9. l'unità trainante dovrà essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in considerazione, e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;
10. è vietato, a qualsiasi unità da diporto, seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità intente nelle attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire lo sciatore/paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
11. le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto l'Autorità marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
12. per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio/atterraggio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel precedente articolo 2;
13. le condizioni di visibilità permettano il continuo riferimento a punti cospicui terrestri, la visibilità di eventuali ostacoli e di ogni altra attività in corso di svolgimento nelle vicinanze.

ART. 27

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA' DI SCI NAUTICO

La pratica dello sci nautico è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
- durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri;
- la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino.

ART. 28

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER L'ATTIVITA' DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE

La pratica del paracadutismo ascensionale è, inoltre, soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. durante l'esercizio del paracadutismo, nella zona interessata, è vietato il sorvolo di qualsiasi altro tipo di velivolo, ed il passaggio su zone densamente frequentate da persone, nonché il lancio, dallo stesso, di oggetti di qualsiasi genere (volantini, ecc.);
2. l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà, inoltre, essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
3. durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà mai essere inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;

4. le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
 5. la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dal complesso “cavo – sportivo – paracadute” trainato, e comunque non inferiore a 50 metri;
 6. il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt);
 7. è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altre unità che praticino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione;
 8. quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
 9. la partenza e il recupero della persona trainata potranno essere effettuate soltanto in acque libere (da bagnanti e/o unità navali), raggiungendo la zona di mare ove è possibile esercitare l'attività con il motore al minimo regime consentito. Durante la stagione balneare, la partenza e l'arrivo dovranno avvenire oltre il limite delle acque riservate ai bagnanti, che dovrà essere raggiunto a remi o utilizzando i corridoi di lancio con il motore al minimo regime consentito, o ancora utilizzando porti o approdi;
 10. l'imbragatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità;
 11. il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici;
 12. in considerazione della specialità dell'attività, le polizze assicurative delle unità dovranno espressamente contemplare l'attività in parola, nonché la copertura per i danni eventualmente subiti dai praticanti il paracadutismo ascensionale;
 13. non è consentito sorvolare con il paracadute qualsiasi tipo di mezzo in mare;
 14. è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell'attività in discorso, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo.
- L'attività di paracadutismo ascensionale resta comunque subordinata all'osservanza di eventuali ulteriori disposizioni principalmente concernenti la regolamentazione del traffico aereo.

CAPO IX
PROPULSORI ACQUATICI AD ELICA AD ASSETTO VARIABILE PREDISPOSTI PER
ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING, DENOMINATI “ACQUASCOOTER
SUBACQUEI”

ART. 29
DISPOSIZIONI GENERALI E LIMITI DI NAVIGAZIONE

Per “acquascooter subacqueo” si intende qualsiasi propulsore acquatico, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling, il cui utilizzo è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

1. la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne e in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli;
2. il conduttore dovrà essere in regola con le disposizioni di legge in materia di abilitazioni alla condotta di unità da diporto e dovrà aver, comunque, compiuto almeno 16 anni di età. Nel caso di “acquascooter subacqueo” conforme all'utilizzo di conduttori di età inferiore agli anni 16, l'attività dovrà essere svolta sotto la supervisione di un adulto, esperto al nuoto;
3. l'operatore di acquascooter subacqueo dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri;
4. l'utilizzo da parte di minori deve, comunque, avvenire in presenza di persona maggiorenne.

ART. 30
MODALITA' D' IMPIEGO E NORME DI COMPORTAMENTO

È fatto divieto assoluto di navigare e utilizzare gli acquascooters subacquei:

1. nelle zone di mare riservate alla balneazione;
2. nelle zone vietate alla balneazione ed elencate al precedente art. 3 del presente regolamento;
3. ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura di porti e di canali;
4. ad una distanza inferiore a 200 metri dalle unità all'ancora;
5. nelle zone di mare interdette alla balneazione e/o dove vigono restrizioni, in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento, legittimamente emanato.

CAPO X JETLEV FLYER, FLYBOARD E SIMILI

ART. 31
DISPOSIZIONI GENERALI E LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'esercizio dell'attività denominata "Flyboard" e similari, è subordinata, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

L'esercizio dell'attività di locazione del jetlev flyer, di flyboard o simili da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo II. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi con, ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, e devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa a norma di legge.

L'utilizzo jetlev flyer, di flyboard o simili è vietato:

1. nelle zone vietate alla balneazione ed elencate al precedente art. 3 del presente regolamento;
2. nelle zone di mare riservate alla balneazione, nelle zone frequentate dai bagnanti e, durante la stagione balneare ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge;
3. ad una distanza inferiore a 200 metri dai navi, imbarcazioni (ad esclusione dell'eventuale unità di appoggio), segnalamenti marittimi;
4. ad una distanza inferiore a 100 metri da galleggianti e da unità che segnalano la presenza di subacquei;
5. in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
6. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio/partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porto/approdi del Circondario Marittimo di Monfalcone, nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda ed alla foce dei fiumi;
7. ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi e dagli impianti di acquacoltura;
8. a meno di 300 metri da segnali da pesca;
9. ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura di porti e di canali;
10. nell'ambito portuale, nel Bacino di Panzano e nel canale di accesso al porto di Monfalcone;
11. negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;
12. nelle zone di mare interdette alla navigazione in via temporanea ovvero permanente, per qualsiasi altro provvedimento legittimamente emanato;
13. al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a 300 metri dalla costa;
14. è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.

ART. 32
MODALITA' DI IMPIEGO E NORME DI COMPORTAMENTO

Ai fini della definizione di cui all'art. 1 del presente regolamento, il tubo di collegamento tra l'unità galleggiante munita di motore e l'apparato a getto d'acqua non deve essere superiore a 10 metri. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, l'utilizzatore del jetlev flyer, della flyboard o simili deve:

- essere maggiorenne;
- essere titolare di patente nautica ai sensi dell'art. 39, comma 1 lettera a), del Codice, se mantiene i comandi della moto d'acqua, erogatrice della spinta propulsiva convogliata al flyboard e similari;
- nel caso di utilizzo di flyboard, essere assistito da una persona a bordo della moto d'acqua e l'altra collegata al dispositivo);

- nel caso di utilizzo del jetlev flyer, deve essere accompagnato da un'unità a motore, che segue in appoggio a fini di pronta assistenza alla distanza minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende la distanza tra il jetlev flyer e l'unità appoggio che consente al conduttore di quest'ultima di assolvere tempestivamente e in sicurezza agli obblighi di assistenza in caso di emergenza;
- rispettare le norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- indossare una cintura di salvataggio, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, conforme alla vigente normativa, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui l'attività è svolta, nonché un casco protettivo conforme alle norme UNI EN 1385-2012;
- l'unità appoggio non può svolgere contemporaneamente altre attività e deve assistere esclusivamente un utilizzatore per volta;
- sull'unità appoggio, oltre al conducente, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato all'utilizzatore dello strumento (jetlev, flyboard, etc), non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità;
- durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito esclusivamente tramite i corridoi di lancio e con l'unità galleggiante a motore spento trainata dall'unità appoggio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocazione e comunque non superiore ai tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore dell'unità appoggio deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti; al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio;
- l'unità di appoggio può effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti;
- l'utilizzo del jetlev flyer (e flyboard e simili) deve essere svolto in uno specchio acqueo profondo almeno 4 metri, così come riportato nei manuali utente riportanti il brevetto "Flyboard ®" e che abbia una trasparenza dell'acqua che consenta la visibilità del fondale fin dalla superficie;
- il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqueea tenendo in considerazione un'adeguata profondità del mare nella zona per un uso in sicurezza dell'apparecchiatura.

È VIETATO

- l'utilizzo dei mezzi in difformità a quanto previsto dal costruttore o dal soggetto che commercializza tali dispositivi, come stabilito nel libretto di istruzioni per l'uso;
- la modifica delle caratteristiche tecniche dei mezzi;
- gareggiare in velocità;
- al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, seguire le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, le persone che praticano il kitesurf o il windsurf a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondoso lasciato dietro di sé. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente all'utilizzatore del jetlev flyer (e simili) di evitare in sicurezza qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- utilizzare il jetlev flyer (e simili).
- I limiti suddetti non esonerano l'utilizzatore del jetlev flyer, del flyboard e simili ed il conduttore dell'unità appoggio dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico nautiche del mezzo che si sta impiegando, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. L'utilizzatore del jetlev flyer, flyboard e simili ed il conduttore dell'unità appoggio usano

diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

CAPO XI
ATTIVITÀ SUBACQUEE SPORTIVE E RICREATIVE

ART.33
DISPOSIZIONI GENERALI E LIMITI DI NAVIGAZIONE

L'attività subacquea sportiva e ricreativa nelle acque del Circondario Marittimo di Monfalcone è disciplinata dal presente Capo con le modalità di seguito riportate e dalle norme applicabili del Capo IX, a tal fine sono individuate come attività subacquee:

1. le immersioni, con o senza supporto di unità navali, effettuate da soggetti (Società, Circoli Sportivi, Associazioni od Imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto) che erogano a titolo oneroso e/o gratuito servizi finalizzati al rilascio di brevetto, all'accompagnamento/guida di subacquei sportivi già in possesso di brevetto per fini turistico/sportivi ovvero al supporto tecnico/logistico di superficie per immersioni non guidate per fini turistico ricreativi;
2. le immersioni libere effettuate, con o senza supporto di unità navali, da privati per scopi ludico-sportivi e l'attività di snorkeling effettuata al di fuori dello specchio acqueo riservato alla balneazione.

L'esercizio delle attività subacquee non professionali **È VIETATO**:

1. nelle zone vietate alla balneazione ed elencate al precedente art. 3 del presente regolamento;
2. negli specchi acqueei portuali;
3. nel bacino di Panzano;
4. nel canale di accesso al porto di Monfalcone;
5. negli specchi acqueei antistanti le opere foranee del porto di Monfalcone;
6. a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta e dalle aree di cantiere;
7. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
8. all'interno dei porti, porticcioli ed approdi, nelle zone di mare di regolare transito delle navi e delle barche per l'uscita e l'entrata nei porti, porticcioli, approdi e per l'ancoraggio;

ART. 34
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER SOGGETTI CHE EROGANO SERVIZI A TERZI

Le attrezzature/apparecchiature per le immersioni messe a disposizione dalle Società, Circoli Sportivi, Associazioni od Imprese (che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto) agli allievi ed ai subacquei già brevettati, con completa e diretta responsabilità del titolare/rappresentante legale in caso di inadempimento, devono:

- a) Essere conformi alle norme in vigore anche in materia di certificazione e norme di sicurezza;
- b) Essere in perfetto stato di conservazione, funzionamento ed efficienza;

Lo svolgimento pratico delle immersioni in mare deve avvenire in condizioni meteomarine favorevoli ed adeguate al livello di preparazione dei partecipanti, secondo una valutazione di cui si rende garante e responsabile il titolare/rappresentante legale dell'ente organizzatore od il responsabile dell'attività da questi nominato, congiuntamente all'istruttore (se persona diversa, nel caso di attività didattica) ed alla guida ambientale nel corso di escursioni.

Resta inteso che è facoltà dell'Autorità Marittima disporre l'immediata interruzione di attività didattiche e/o escursionistiche, a proprio insindacabile giudizio, qualora si determinino situazioni tali per cui l'attività stessa sia considerabile, per qualsiasi motivo, a rischio.

Il responsabile dell'unità navale o, qualora non vi sia di supporto un'unità navale, il responsabile dell'immersione deve:

- a) annotare su apposito registro, prima della partenza, l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei;

- b) verificare che i partecipanti all'immersione siano in possesso dei requisiti (abilitazione, brevetti, qualifiche, ecc.) prescritti per l'attività in corso di svolgimento, nel rispetto della normativa pertinente a ciascuna delle Federazioni/Associazioni/Agenzie didattiche a cui singolarmente fanno capo. Del possesso di tali requisiti, gli interessati all'attività devono anche rilasciare dichiarazione autografa utilizzando un modulo all'uopo predisposto dal titolare del centro diving/scuola sub;
- c) accertare, nel rispetto delle normative vigenti, che tutti gli allievi ammessi ai corsi siano in possesso della documentazione medica di idoneità allo svolgimento delle attività subacquee;
- d) accertare che tutti i partecipanti dispongano delle dotazioni individuali ritenute necessarie (es. due erogatori distinti, giubbotto ad assetto idrostatico variabile, strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole ecc.);
- e) accertare che tutto il personale impiegato in qualità di istruttore e/o di guida ambientale sia in possesso di certificazione attestante l'idoneità psico-fisica rilasciata dalle A.S.S. (servizi di medicina dello sport o medicina del lavoro), o da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee od in medicina subacquea ed iperbarica.

L'accompagnatore per immersioni guidate deve essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Imprese/Associazioni, nazionali od internazionali, generalmente riconosciute e deve operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta;

Ogni accompagnatore non può guidare nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e dalle procedure specifiche didattiche subacquee adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi; in caso di brevetti di diverso grado dovrà essere rispettato il limite di profondità previsto dal grado inferiore;

Nel caso di scarsa visibilità in immersione o di immersione in ore notturne, il numero dei subacquei guidati deve essere opportunamente ridotto sotto la diretta responsabilità dell'accompagnatore, in modo da consentire sempre il controllo e la supervisione dei subacquei guidati da parte dello stesso;

Durante lo svolgimento delle immersioni in mare, il responsabile dell'immersione deve essere coadiuvato da altro personale nel numero e con le qualifiche previste dalla normativa delle citate Federazioni/Associazioni/Agenzie, purché in regola, con la Società/Associazione, sotto ogni aspetto assicurativo, fiscale e previdenziale;

Per la pratica dell'attività di immersione di gruppo, è fatto obbligo che gli interessati dispongano di due erogatori distinti (o sistemi equivalenti in grado di garantire costantemente l'erogazione), di un giubbotto ad assetto idrostatico e di strumentazione idonea alla misurazione del tempo, della profondità e della pressione residua di aria contenuta nelle bombole nonché di frusta di collegamento al giubbotto ad assetto variabile (jacket);

Le immersioni guidate e le prove pratiche di immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore e con quelle contenute nel presente Regolamento;

Nel caso di erogazione del solo servizio di supporto tecnico/logistico di superficie, la conduzione dell'immersione è lasciata alla responsabilità dei subacquei;

Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente Capo, possono essere concesse dall'Autorità Marittima, in presenza di accertate, particolari circostanze tecnico-operative, ovvero in occasione di manifestazioni sportive e/o ricreative.

ART. 35

IMMERSIONI PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI

Nel caso di immersioni subacquee organizzate da società/circoli sportivi/associazioni/imprese, per le prove di conseguimento di brevetti, dovranno essere rispettate le modalità stabilite dalle federazioni/imprese/associazioni nazionali o internazionali riconosciute.

Per tali immersioni, il sodalizio organizzatore dovrà far pervenire alla Capitaneria di Porto di Monfalcone - Sala Operativa - almeno 12 ore prima dell'evento, anche a mezzo e-mail so.cpmonfalcone@mit.gov.it una nota informativa riportante:

- data, ora e luogo dell'immersione;
- numero dei partecipanti;
- nominativo dell'istruttore responsabile, degli eventuali assistenti e punto di contatto telefonico;
- unità navale utilizzata;
- modalità operative.

PARTE A - IMMERSIONI GUIDATE CON SUPPORTO DI UNITA' NAVALI

ART. 36 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nell'ambito del Circondario marittimo di Monfalcone, l'effettuazione di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), sia ai fini turistico/sportivi, sia per il conseguimento di brevetti, svolte con il supporto di unità navali, è consentito esclusivamente a società/circoli sportivi/associazioni/imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro Statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Le navi od imbarcazioni da diporto devono, inoltre, attenersi a quanto previsto all'art. 2 del D.lgs. 171/2005.

I mezzi nautici d'appoggio impiegati da Società/Imprese/Associazioni/ Circoli Sportivi per lo svolgimento dell'attività di scuola sub o per le immersioni guidate, devono essere equipaggiati con le dotazioni previste dalle vigenti norme in materia di nautica da diporto, in relazione alla tipologia del mezzo nautico, al numero massimo di persone trasportabili ed alla navigazione effettuata.

Nello specifico, le unità di appoggio alle attività subacquee devono essere equipaggiate:

- se adibite al traffico, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al D.P.R. 8/11/1991, n. 435, per la tipologia delle unità navali e per la navigazione effettuata;
- se adibite al diporto, con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 29/07/2008 n. 146; in tal caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni 75 Kg di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata.
- Tali unità dovranno inoltre essere munite delle dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 90 del D.M. 29.07.2008 n. 146, integrate dalle seguenti:
- megafono e/o dispositivo sonoro che consenta di richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
- mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso e tabella riportante i numeri telefonici e/o le frequenze di ascolto dei principali centri (Autorità Marittime, Ospedali, Emergenza Sanitaria, centri iperbarici, etc.). A titolo esemplificativo entro le 6 mg dovrà essere presente a bordo almeno un telefono cellulare funzionante mentre oltre le 6 mg dovrà essere presente a bordo apparato radio VHF con rispettiva licenza RTF nonché personale abilitato al suo utilizzo.
- Dovranno inoltre essere adottate le seguenti cautele:
- l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera da poter essere "filato per occhio" in emergenza; il punto d'ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale);
- durante l'immersione l'unità navale dovrà sempre essere presidiata da una persona in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza.

- L'unità in assistenza alle immersioni dovrà inalberare uno dei seguenti segnalamenti:
- bandiera di colore rosso e diagonale bianca;
- bandiera Alpha.
- I segnalamenti marittimi sopracitati devono essere integrati dai seguenti:
- di giorno un pallone rosso con sovrastante bandiera di colore rosso con diagonale bianca;
- di notte una luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte, a non meno di 300 metri di distanza.

Tutti gli operatori subacquei devono, comunque, operare entro i 50 metri dai segnali sopra detti.

PARTE B - IMMERSIONI GUIDATE SENZA IL SUPPORTO DI UNITA' NAVALI

ART. 37 AMBITO DI APPLICAZIONE

Nelle acque del Circondario marittimo di Monfalcone l'effettuazione ai fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate (immersioni guidate con accompagnatore), svolte senza il supporto di unità navali, è consentito a società/circoli sportivi/associazioni/imprese che prevedano espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro Statuto e ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli seguenti.

Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili, lungo il tratto di costa antistante l'area di immersione, le seguenti dotazioni di sicurezza previste dalla norma UNI EN 14467:2006 – ISO 24803:

- un kit di pronto soccorso idoneo per le attività di immersione pianificate;
- un'unità di ossigeno di emergenza con una capacità di erogazione di almeno 15 litri/min di ossigeno puro per almeno 20 min;
- un sistema di comunicazione idoneo per allertare i centri di soccorso.

A terra, inoltre, dee essere sempre garantita la presenza di persona pronta ad intervenire ed in grado di eseguire manovre e comunicazioni di emergenza, avente sempre a disposizione una cima di lunghezza sufficiente al recupero del subacqueo, e una persona abilitata al primo soccorso subacqueo (ovvero anche una sola persona qualora sia in possesso di entrambi i requisiti).

ART. 38 SEGNALAMENTI – PRESCRIZIONI

Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza.

Se vi sono più subacquei, è sufficiente un solo segnale qualora operino entro un raggio di 50 metri.

Il singolo sub deve disporre – solo come dotazione di emergenza da adoperare nel caso si distacchi accidentalmente dal gruppo – del pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 metri.

PARTE C - ATTIVITA' SUBACQUEE SVOLTE DA PRIVATI

ART. 39

SEGNALAMENTI – PRESCRIZIONI

Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico.

Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Nelle immersioni notturne il segnale è costituito dal pallone galleggiante diurno sulla cui asta sia installata una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza.

Se vi sono più subacquei, è sufficiente un solo segnale qualora operino entro un raggio di 50 metri.

Se ci si avvale di barca d'appoggio la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi, con le modalità di cui al precedente articolo 43, ed essere munito di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità. A bordo dovrà esservi una persona in grado di fornire assistenza.

Il singolo sub deve disporre – solo come dotazione di emergenza da adoperare nel caso si distacchi accidentalmente dal gruppo – del pedagno o pallone di superficie gonfiabile, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno 5 metri.

CAPO XI
DISCIPLINA DELLA PESCA
IN RAPPORTO CON L'UTILIZZAZIONE BALNEARE DEL LITORALE

ART. 40
ESERCIZIO – PRESCRIZIONI

Nel corso della stagione balneare, nella fascia di mare di metri 500 dalla costa dalle ore 07:30 alle 19:30, **È VIETATO** l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca.

Da moletti, pennelli e scogliere (naturali o artificiali) è consentita, anche tra le ore 07:30 e le ore 19:30, la sola pesca con canna purché la zona non sia frequentata da bagnanti e comunque non vi sia alcuna persona entro un raggio di 150 metri da colui che esercita l'attività. In caso contrario l'attività dovrà essere immediatamente ed autonomamente sospesa, pur in assenza di esplicita richiesta, per non inibire il sereno e sicuro esercizio della balneazione.

La pesca subacquea è disciplinata dagli articoli 128, 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni ed integrazioni e dall' art 6 c.5 del Dlgs 9 gennaio 2012 n.4.

La pesca subacquea a carattere sportivo e ricreativo è consentita in apnea senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

L'esercizio della pesca subacquea non è consentito:

1. nelle zone vietate alla balneazione ed elencate al precedente art. 3 del presente regolamento;
2. negli specchi acquei portuali;
3. nel bacino di Panzano;
4. nel canale di accesso al porto di Monfalcone;
5. negli specchi acquei antistanti le opere foranee del porto di Monfalcone;
6. all'interno e lungo l'intera banchina Nazario Sauro del Canale Valentinis;
7. in corrispondenza di arredi portuali finalizzati alla sicurezza della navigazione e degli approdi;
8. a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta e dalle aree di cantiere;
9. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
10. all'interno dei porti, nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio, stabilite con apposita ordinanza del Capo del Circondario marittimo in premessa citata;
11. a distanza inferiore a 500 metri dalle coste frequentate dai bagnanti;
12. dal tramonto al sorgere del sole.

È VIETATO cedere/affidare un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore di anni 16;

È VIETATO attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica;

Al di fuori della fascia destinata alla balneazione, deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente mediante apposito pallone ovvero bandiera bicolori (rosso con banda obliqua bianca visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri) issato su unità navale e ad operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale di detto segnale;

Se vi sono più subacquei è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale;

Nella zona di mare ove vengono esercitate tali attività, le unità navali in transito devono prestare la massima attenzione e, comunque, è vietato navigare ad una distanza inferiore a 100 metri dal segnalamento previsto.

TABELLA DEI NUMERI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE LA TEMPESTIVITÀ DELL'INTERVENTO DI SOCCORSO È LEGATA ALLA ESATTA DESCRIZIONE DEL LUOGO E DELLE CIRCOSTANZE DELL'EVENTO	
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE	1530
NUMERO UNICO EMERGENZE	112
CAPITANERIA DI PORTO MONFALCONE	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel.0481/496690
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO GRADO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto dalle 08.00 alle 20.00) tel. 0431/80050
UFFICIO LOCALE MARITTIMO LIGNANO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto dalle 08.00 alle 20.00) tel. 0431/724004
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PORTO NOGARO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto dalle 08.00 alle 20.00) tel. 0431/ 66490
STAZIONE RADIO COSTIERA di TRIESTE DENOMINAZIONE: TRIESTE RADIO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 06/87250284
PROTEZIONE CIVILE FVG	NUMERO VERDE 800.500.300

ALLEGATO V

“ALLEGATO V (articolo 54)

MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA PER SPECIE DI NAVIGAZIONE E LORO EQUIVALENZE (la “x” indica l’obbligatorietà, il numero tra parentesi le quantità).

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto, con o senza marcatura CE:

	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 metri	Acque interne
zattera di salvataggio ^(a) (per tutte le persone a bordo)	x	x						
zattera di salvataggio costiera ^(b) (per tutte le persone a bordo)			x					
giubbotti di salvataggio ^(c) almeno categoria 150 (per tutte le persone a bordo)	x	x	x					
giubbotti di salvataggio ^(c) almeno categoria 100 (per tutte le persone a bordo)				x	x	x		x
luce ad attivazione automatica ^(d) (montata sui giubbotti di salvataggio)	x	x	x					
salvagente anulare ^(e) con cima	x	x	x	x	x			x
boetta luminosa ^(d) per salvagente	x	x	x	x				
boetta fumogena ^(f)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
fuochi a mano a luce rossa ^(f)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa ^(f)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)				
bussola e tabelle di deviazione ^(g) per le imbarcazioni	x	x	x					
orologio	x	x	x					
barometro	x	x						
binocolo	x	x						
scandaglio elettronico o manuale fino a 20 m	x	x						
tabella dei segnali visivi diurni e notturni (Colreg)	x	x	x					
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
cassetta di pronto soccorso ^(h)	x	x						
fanali regolamentari (Colreg)	x	x	x	x	x			
pallone nero di fonda (per le unità > 7 metri)	x	x	x	x	x	x		
fischio e campana (per le unità > 12 metri)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (GPS)	x	x						
apparato VHF ^(m)	x	x	x					
E.P.I.R.B. ^(m) funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz	x							
riflettore radar ⁽ⁱ⁾	x	x						
pompa o altro attrezzo di esaurimento della sentina	x	x	x	x	x	x		

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità a vela

	Senza limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 metri	Acque interne
imbragatura di sicurezza da ponte ^(l) con nastro di sicurezza (safety line ombelicale) ^(l)	x (2)	x (2)	x (1)					

C) Prescrizioni generali ed equivalenze

1. Il giubbotto di salvataggio è sempre indossato in caso di navigazione notturna in solitario.
2. Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, i conduttori di tavole e derive a vela, kitesurf, moto d’acqua e unità similari, nonché le persone trasportate, indossano permanentemente un dispositivo individuale di galleggiamento con classe prestazionale minima categoria 50, marcato CE in accordo alle norme ISO come emendate.
3. La tabella di deviazione della bussola è aggiornata solo in caso di modifica degli apparati o di modifiche strutturali che producano differenziali magnetici.
4. Il fuoco a mano può essere sostituito con dispositivo a led se conforme alla normativa SOLAS MED in accordo alle norme IMO come emendate.
5. La bussola magnetica può essere sostituita con una bussola elettronica.



6. Le carte nautiche possono essere sostituite da cartografia elettronica conforme al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 193 del 19/08/2002.
7. L'E.P.I.R.B. può essere sostituito dal telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso all'I.M.R.C.C. e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, rispondente comunque alla norma EN 60945.
8. La campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile.
9. L'imbragatura di sicurezza da ponte può essere integrata con il giubbotto di salvataggio oppure con altro dispositivo di protezione individuale certificato.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche e i requisiti di ulteriori dispositivi considerati equivalenti a quelli prescritti.

Note

- Le unità che navigano oltre le 12 miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale (SAR), se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (articolo 54, comma 1, del regolamento).
- Le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio (articolo 54, comma 2-bis, del regolamento).
- Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa può essere sostituito dal battello pneumatico di servizio munito di marcatura CE e conforme agli Standard UNI EN ISO 6185, purché trattasi di unità pronta all'uso e varabile a mano, munito di dispositivo di risalita a bordo e di kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio, in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio (articolo 54, comma 2, del regolamento).
- Il giubbotto di salvataggio è identificato con il numero di iscrizione dell'unità (art. 53, comma 1-bis, del regolamento).
- I battelli di servizio, comprese le moto d'acqua, rientranti nella categoria dei natanti quando sono utilizzati entro 1 miglio dalla costa o dall'unità, ovunque si trovi, non hanno obbligo di dotazioni di sicurezza, e dei messi di salvataggio, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuale (articolo 55 del regolamento).

D) Riferimenti normativi delle tabelle A) e B)

- (a) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2002, n. 219.
- (b) dispositivi approvati in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02/03/2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 85 dell'11/04/2009.
- (c) dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate o, in alternativa, dispositivi a marcatura SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle Norme IMO come emendate, come indicati dalla Circolare Serie Generale n. 80/2009 in data 17/11/2009 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
- (d) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate.
- (e) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 29 settembre 1999, n. 385.
- (f) dispositivi certificati SOLAS MED (Timoncino) in conformità alle norme IMO come emendate, ovvero approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 387.
- (g) dispositivi approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 388.
- (h) conforme alla tabella D allegata al decreto del Ministero della Sanità 25 maggio 1988, n. 279, e successive modifiche.
- (i) dispositivi a approvati secondo il DM del 29/9/1999, n. 386.
- (l) dispositivi a marcatura CE in conformità alle norme ISO come emendate.
- (m) apparati conformi al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.

E) Estintori

1. Gli estintori per le unità da diporto con marcatura CE sono individuati dal manuale del proprietario. Per le unità pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli Standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, che si avvalgono dell'esenzione dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile in caso di navigazione entro dodici miglia dalla costa, devono dotarsi di un estintore aggiuntivo.
2. Per le unità non munite di marcatura CE, gli estintori sono individuati come segue:

Natanti (1 estintore)

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18,4$	13 B
$18,4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B

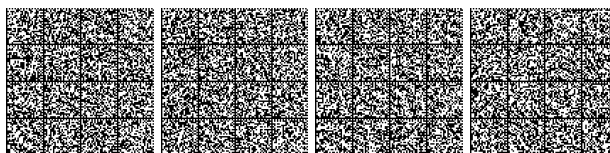


Imbarcazioni

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore ¹	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
P ≤ 18,4	\	-	\
18,4 < P ≤ 74		1 da 21 B	
74 < P ≤ 147		2 da 13 B	
147 < P ≤ 294		1 da 21 B e 1 da 13 B	
294 < P ≤ 368		1 da 34 B e 1 da 21 B	
P > 368	/	2 da 34 B	/
1. Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori sono: a) per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B; b) per potenza superiore a 294 KW: 1 da 21 B.			

Note

- Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. A un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
 - La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.
 - Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.
 - Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell'ex Direzione generale per la navigazione e il traffico marittimo.
 - Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.
- La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, è nella posizione di carico (zona verde)."



COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

(ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 11 del 15/01/2022, per l'avvio di attività, rispettivamente, di locazione e noleggio o di appoggio alle immersioni subacquee)

All'Autorità marittima o della navigazione interna _____

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto _____, codice fiscale _____, dichiara di essere nato a _____ (provincia/Stato estero _____), il ____/____/____, nazionalità _____, di risiedere a _____, (provincia/Stato estero _____), in _____, n. _____, di essere legale rappresentante di:

società/ditta individuale di locazione /noleggio _____

centro di immersione e di addestramento subacqueo _____

circolo/associazione/onlus di escursionismo subacqueo _____

con sede a _____, (provincia _____), in _____, n. _____, tel. _____, PEC _____

iscritta al n. _____ del Registro delle imprese o del REA presso la C.C.I.A.A. di _____, P. IVA/C.F. _____;

COMUNICA di avviare l'attività di:

☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee in località _____

e

di utilizzare a tal fine commerciale i seguenti natanti da diporto o moto d'acqua secondo le modalità previste dal d.m. 1° settembre 2021, con base di imbarco nel Comune di _____, in località _____;

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max. motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

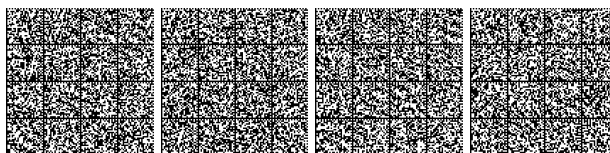
N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____, scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.

3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.



N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

N°¹ _____, tipo² _____, modello _____, lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore _____ CV/_____ Kw, max persone imbarcabili³ _____,
scadenza polizza assicurativa ____/____/____ per
☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni subacquee

Alla presente si allegano, per ogni unità sopra indicata, copia:

- a) della dichiarazione di potenza del motore o del certificato d'uso del motore;
- b) del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE;
- c) del certificato di idoneità al noleggio (per le unità adibite al noleggio);
- d) copia delle polizze assicurative.

Luogo e data _____

Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il firmatario è informato che i dati personali forniti con il presente modulo verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento amministrativo richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela con o senza motore ausiliario.
3. Per i natanti da diporto adibiti a noleggio il numero massimo di persone trasportabili è comunque limitato a 12, escluso l'equipaggio.

